

IVAN CECCHINI\*

*Cinque cose da (non) fare a fronte di interventi che costano molto e impongono grossi sacrifici*

ABSTRACT

- ✓ La lettura del bel saggio recentissimo di Pasquale Troncone su *La sospensione del procedimento con messa alla prova – nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena* può suggerire una serie di riflessioni “sull’inutile ossessione della pena carceraria e sulle prospettive di nuovi assetti punitivi” a margine delle nuove consapevolezze circa il recepimento del sistema di *probation* nella nostra legislazione penale (*probation* processuale) che già prevedeva l’affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione (*probation* penitenziario).
- ✓ The reading of the recent essay by Pasquale Troncone, “*La sospensione del procedimento con messa alla prova – nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena*”, may suggest some reflections on “the useless obsession of the detention measure and the prospects of new punitive measures” on the border of new awareness about the transposition of the *probation* system into our criminal law, which had already considered the probation with the social services as an alternative to detention measures.

\* Responsabile dell’Osservatorio Provinciale di Rimini per la criminalità organizzata.

IVAN CECCHINI

*CINQUE COSE DA (NON) FARE A FRONTE DI INTERVENTI  
CHE COSTANO MOLTO E IMPONGONO GROSSI SACRIFICI\**

SOMMARIO: 1. Il Principe e l'Accademia. – 2. L'Unico (e la sua proprietà). – 3. No Prison. – 4. Sognare qualcosa di meglio dal carcere.. – 5. Sevizie burocratiche

## **1. Il Principe e l'Accademia**

«Altro è ciò che spetta al buon governo, altro ciò che spetta al magistero punitivo. Questo deve correre per la sua via ai fini suoi propri; quello deve profittare di ogni occasione per educare il popolo al bene ma con ciò non deve intralciare il movimento dell'altro<sup>1</sup>».

Di un mutamento di orizzonte operativo scrive Pasquale Troncone nel suo studio sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, una riflessione sull'inutile ossessione della pena carceraria e sulle prospettive di nuovi assetti punitivi. Il dialogo tra il principe e l'accademia è flebile. È un 'non-rapporto' fra il diritto punitivo e il governo, ove sono disgiunti il luogo della decisione e quello della riflessione, della ricerca e della critica (p. 4).

Il volume si compone di un preambolo sul problematico percorso processuale della sanzione non punitiva e di un unico capitolo, ricco di analisi dottrinale, su pena, carcere e funzione rieducativa. L'idea di fondo dell'opera si trova nella premessa: sospensione della pena, benefici penitenziari e modifica del carattere punitivo della pena richiedono strumenti e risorse, anche organizzative, ora non disponibili nel nostro Stato sociale.

Occorre fare i conti con la radicalizzazione della burocrazia decisionale,

---

\* Il presente lavoro dovrebbe essere sottotitolato «*Leggendo PASQUALE TRONCONE, La sospensione del procedimento con messa alla prova – nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena, Dike, 2017, pagg. 1-138. Recensione e riflessioni*».

<sup>1</sup> F. CARRARA, *Programma del Corso di diritto criminale*, Giusti, Lucca 1857, p. 369.

con leggi rivolte agli operatori e non alla comunità, dove la politica giudiziaria finisce per indirizzare la politica criminale.

Senza dimenticare che un ruolo determinante sulla pena appartiene all'ambito della sicurezza urbana, caratterizzato da sentimenti e da politiche che perseguono – anche – finalità di assicurazione in qualche modo sostitutive della salvaguardia del bene giuridico espresso dalla fattispecie incriminatrice (p. 23).

Il tema penale rischia di non essere più di esclusiva competenza dello Stato: partecipa ad un tessuto normativo ampio, con molteplici fonti di produzione, ordinamentali e giurisprudenziali.

I modelli che sembrano ispirare il volume si ritrovano, per il legislatore, nella necessità di associare razionalità ed effettività; per la politica statale, nella selezione ed impiego degli strumenti più idonei a garantire il massimo risultato con il minimo sacrificio, per la teoria della pena, nell'espunzione di qualsiasi elemento di carattere metafisico e nella capacità di produrre effetti socialmente utili per il singolo e per la collettività<sup>2</sup>.

## 2. L'Unico (e la sua proprietà)

«Lo Stato, che è santo, santifica tutto ciò che gli torna utile»<sup>3</sup>. Il valore centrale non è più la sovranità dell'ordinamento giuridico, ma della persona, come indicato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte EDU.

Questione centrale il richiamo alla legalità insieme al rifiuto convinto di ogni legalismo lontano dai contenuti della norma ed il riconoscimento «di quella suprema verità che la perniciosissima scuola degli statolatri vorrebbe disconoscere; cioè che tutti i diritti appartengono all'uomo come *individuo* non sono un regalo della società; non sono dati da lei, ma *preesistono* a lei<sup>4</sup>».

<sup>2</sup> L. MONACO, *Prospettive dell'idea dello scopo nella teoria della pena*, Jovene, Napoli 1984, p. 7: «Che il sistema penale, non foss'altro, per la qualità ed il rango dei beni su cui incide, ha l'obbligo di essere razionale, è affermazione ovvia, se non banale, ... razionalità ed efficienza del diritto penale, suscitano l'impressione, talvolta, di obbedire a principi diversi».

<sup>3</sup> «Stato, religione e scienza, questi tiranni, mi rendono schiavo e la loro libertà è la mia schiavitù»: M. STIRNER, *L'Unico e la sua proprietà*, Adelphi, Milano 1979, p. 115.

<sup>4</sup> F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 87. Una maggior decisione e fermezza su questi valori e contro lo statalismo autoritario, si ritrova negli *Opuscoli di diritto criminale*, «perchè la libertà è il diritto»: e chi coltiva la scienza del diritto bisogna che riconosca la sovranità di questo sopra tutte le sovranità della terra.

La distanza fra pena inflitta e pena da espiare intacca la certezza del diritto e la dignità della pena, allo stesso modo della finalit  polifunzionale della pena (p. 34). La conseguenza   il venir meno di ogni certezza: di qui (come direbbero i durkheimiani) senso di anomia, tramonto delle regole, e profonda insicurezza, a cui il Primo Mondo risponde con campagne legge ed ordine, nuove tentazioni autoritarie. «La fusione di competitivit  globale e di disintegrazione sociale non   una condizione favorevole alla costituzione della libert . La libert  fiorisce in un clima di fiducia [...] quando la fiducia comincia ad incrinarsi, ben presto anche la libert  arretra su una posizione meno articolata, quella caratterizzata dalla guerra di tutti contro tutti [...] se la libert  sfocia nell'anomia, (i cittadini) incominciano a dubitare della saggezza dei padri delle loro costituzioni e vanno alla ricerca di una via d'uscita, di una autorit »<sup>5</sup>. La disintegrazione dello Stato sociale<sup>6</sup> fa riemergere la funzione retributiva della pena, incoraggia politiche penali pi  dure ed avvolgenti, indirizzate alla difesa sociale a scapito del reinserimento (p. 20).

L'opzione di tipo repressivo   raffigurata dalla «maest  affrancata dal fine»<sup>7</sup>», dove la fase dell'esecuzione della pena non fa parte del diritto penale.

Troncone affronta il tema dell'inutile ossessione della pena carceraria sul paradosso, giuridico, di una disarmonia consolidata dalla prassi,

---

Laonde   necessit  che i Giuristi siano liberali quando non sono ingnorati o vilmente alleati al potere», Ivi, p. 454.

<sup>5</sup> R. DAHRENDORF, *Quadrare il cerchio ieri e oggi*, Laterza, Roma – Bari 1995, p. 25. Il saggio, per quanto non recentissimo, mostra il disincanto di persone che «non vedono nessuna ragione per continuare ad attenersi alle presunte regole generali del gruppo di cui fanno parte: per loro esse sono le regole degli altri; preferiscono dissociarsi da una societ  che le ha gi  confinate ai margini e per le quale esse diventano una minaccia. Coloro che se lo possono permettere pagano per la loro protezione. I servizi di sicurezza (per quanto mal remunerati e quindi esposti a tentazioni) stanno conoscendo una crescita che non ha l'eguale in nessuna attivit  professionale. Coloro che non possono permettersi una protezione diventano vittime».

<sup>6</sup> R. DAHRENDORF, *Op. cit.*, p. 24.

<sup>7</sup> W. HASSEMER, *Perch  puntire   necessario*, Il Mulino, Bologna 2012, p. 72, «una scienza che non si interessa alle conseguenze provocate dalla corrispondente prassi, prassi che a sua volta si richiama anche ai risultati di questa scienza, non dispone di un apparato di strumenti adeguato per la sua ricerca e per la sua percezione della realt ». Sul potere del diritto penale, che pu  diventare pericoloso per tutti coloro che ne vengono a contatto, Hassemer restituisce il ricordo del suo ingresso nella sede della Corte di Appello per sostenere l'esame di stato in giurisprudenza: «Dio protegge il diritto. Contro di me, naturalmente, pensai. A quel punto le ginocchia iniziarono a tremarmi davvero», Ivi, p. 117.

ove il giudice della cognizione e dell'accertamento del fatto ha perduto il suo ruolo centrale, in forza di una espropriazione a vantaggio della Sorveglianza che, in origine, aveva ricevuto dal Legislatore il solo compito di vigilare sull'applicazione della pena, ma non di modificarla (p. 39). Prassi degenerativa che ha prodotto il convincimento, erroneo, che il sistema penale dell'esecuzione favorisca pratiche disapplicative ed indulgenziali.

Se la pena non può essere più considerata sinonimo di carcere, va percorso un disegno di risistemazione ordinamentale, sulla base delle sollecitazioni della giurisprudenza costituzionale, fonte del diritto dopo che le redini del sistema sono sfuggite al Legislatore.

L'aver favorito una giurisdizione impropria in capo al Tribunale di Sorveglianza, chiede iniziative di alto profilo, non ultimo, un nuovo codice di diritto penale sostanziale (pag. 38). La crisi, di senso e di scopi, della pena detentiva richiede che gli studiosi riconquistino funzioni da élites politico-culturali per promuovere riforme penali più civili e progredite o, in ogni caso, per apportare miglioramenti rilevanti al sistema penale vigente<sup>8</sup>. Si *dovrà fare presto e bene*, perché è utile e necessario, un nuovo codice penale costituzionalmente orientato<sup>9</sup>. Utilizzando non il grumo di nichilismo di Stirner, ma l'equilibrio sociale, legato alla Costituzione, di Macchiavelli. Perché *un principe che può fare ciò ch'ei vuole, è pazzo, un popolo che può fare ciò che vuole, non è savio*<sup>10</sup>. Sulla sovranità popolare, se Macchiavelli denuncia come follia l'idea che il popolo dovesse avere un potere diffuso, diffida però sia dei politici che esprimono fastidio per i limiti che la Costituzione impone al potere, sia di quelli che ritengono che il voto o il consenso li ponga al di sopra della Costituzione<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Laterza, Roma – Bari 2017, p. 193, Ivi 191, un ruolo progettuale che dovrebbe evitare «di assumere in partenza la pena come principale e ineluttabile “dimensione di senso” cui orientare la nostra attività di riflessione e ricerca» ed esplorare «le cause e le ragioni che determinano una sempre più frequente strumentalizzazione politica del diritto penale, insieme con la sua utilizzazione in chiave di *medium* comunicativo funzionale agli usi più diversi».

<sup>9</sup> A. BONDI, *Zero*, in *Politica criminale e cultura giuspenalistica*, Scritti in onore di Sergio Moccia, Esi, Napoli 2017, su un nuovo codice penale e sul ruolo del giurista con formazione accademica.

<sup>10</sup> N. MACCHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, I, 58, in M. VIROLI, *Scegliere il principe, I consigli di Macchiavelli al cittadino elettore*, Laterza, Roma – Bari 2013, VIII. *La vera sicurezza è solo nella libertà e nelle leggi*.

<sup>11</sup> Così M. VIROLI, *Scegliere il principe*, cit., p. 37.

### 3. No Prison

Le carceri italiane violano la Costituzione, non recuperano il detenuto e lo diseducano. La politica rincorre gli umori giustizialisti<sup>12</sup>. Il loro funzionamento è quello delle navi dei folli di Foucault, della discarica, che naviga per i fiumi della Renania ma che non può sbarcare in città.

Chi è ai margini della società – poveri, immigrati, tossicomani – esce dal carcere e ci ritorna. La recidiva in Italia è al 70% , in Svezia è la metà grazie all'applicazione di pene non detentive.

Ma, sostiene il Manifesto *No Prison* di Livio Ferrari e Massimo Pavarini, nella società moderna la reazione al delitto è politicamente legittima solo se utile<sup>13</sup>. Eppure le pene hanno durata diseguale ma vengono scontate in condizioni uguali, stesso istituto, stessa cella. Eppure la recidiva in tutto il mondo supera il 70%. Eppure la pena del carcere educa alla violenza e alla delinquenza, la posta in gioco dell'esecuzione penale non è la risocializzazione, ma l'impedire la desocializzazione<sup>14</sup>. Credere e praticare oggi una volontà abolizionista del carcere è irrealistico quanto, nel passato, fu per "illuminati ingenui" sostenere l'abolizione della tortura e della pena di morte.

La storia ha dato ragione a quelli ingenui. La società senza pena di morte è più sicura della società delle forche. La recidiva, per coloro che provengono da una misura alternativa è notevolmente inferiore: 1 caso su 10. Unica forma efficace di sanzione è quella che va oltre il carcere, sostiene Troncone (p. 56).

L'affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione, ed è essa stessa una pena. Questa cornice, propria della dottrina riformatrice dell'abolizionismo e a favore della riduzione della sfera giuridico penale, capovolge i termini storici della questione penale, nella consapevolezza che ormai la pena *intra muros* non garantisce una portata dissuasiva, ma provoca una fisiologica lesione del principio di umanità.

---

<sup>12</sup> M. AINIS, *La Lettura del Corriere della Sera*, 19 luglio 2016.

<sup>13</sup> [www.noprison.eu/2017/06/01.html](http://www.noprison.eu/2017/06/01.html).

<sup>14</sup> W. HASSEMER, op. cit., p. 88: «*Nothing works* hanno detto tempo fa i criminologi statunitensi dell'esecuzione della pena. Con riguardo alla loro esecuzione penale, alla luce dell'elevata quota di recidive i criminologi americani avevano ragione [...]. Soprattutto le pene detentive brevi durerebbero abbastanza per permettere ai detenuti di mettere alla prova schemi di comportamento illecito e per prepararsi a una carriera criminale – carriera che non nasce certo dal nulla –, mentre sarebbero troppo limitate nel tempo per un efficace apprendimento delle norme sociali».

La strada, riformatrice, del “cantiere abolizionista” poteva essere da Troncone ulteriormente esplorata. L'Autore guarda più alle diverse aspettative di punizione, a un diverso modo di considerare la penalità che fa leva esclusivamente sul diritto processuale, su un percorso riconciliativo che unisca colpevole e vittima, rieducando il primo e smorzando gli accenti vendicativi nella seconda (p.2).

Se ogni riforma ha bisogno di dati, statistiche, anche per provocare un radicale cambiamento nella percezione sociale della pena, il dato fondamentale è quello della recidiva, rappresentando l'efficacia del sistema dell'esecuzione penale e la responsabilità individuale di chi delinque e continua a farlo<sup>15</sup>.

Pur non esistendo studi sistematici, vi sono due ricerche che possono fornire un'idea generale. La prima è del Ministro della Giustizia, su soggetti che hanno finito di scontare una condanna in affidamento in prova al servizio sociale nel 1998. I risultati dello studio dicono che, per gli affidamenti di persone provenienti dalla libertà, la recidiva è del 16%, contro il 21% per chi ha scontato la prima parte della pena in carcere. Mentre, coloro che hanno scontato la pena interamente in carcere hanno ottime possibilità di tornarci: sette condannati su dieci commettono un nuovo reato (68,45 per cento)<sup>16</sup>, dopo aver scontato la pena in carcere.

Il secondo studio esamina la recidiva di coloro cui è stato concesso l'indulto con la legge 31 luglio 2006, per rimediare ad una situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari e riportare il sistema all'interno dei parametri di legalità. A margine è bene ricordare che il provvedimento è stato oggetto di pesanti critiche da parte della quasi unanimità degli organi di informazione, secondo i quali l'indulto avrebbe provocato un aumento dell'insicurezza per via delle persone liberate grazie all'indulto. Ebbene, la ricerca rileva che il tasso di recidiva è il 30,31%, fra coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge stavano scontando la pena in carcere e del 27,78 fra i beneficiari di una misura alternativa.

La lettura dei dati suggerisce che la possibilità offerta attraverso la scarcerazione anticipata produca un effetto deterrente nei confronti di una parte dei beneficiari rendendo, di fatto, inferiore il rischio di commissione di

---

<sup>15</sup> V. CALDERONE, *Le inutili galere*, in *Abolire il carcere, una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, in L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, (a cura di) Chiarelettere, Milano 2015, p. 54.

<sup>16</sup> F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007 n. 2, p. 7.

nuovi reati. Indicazioni sull'impatto del provvedimento che si discostano sostanzialmente rispetto a quella che è la rappresentazione dominante<sup>17</sup>.

#### 4. Sognare qualcosa di meglio dal carcere

Sull'esigenza di un radicale cambiamento culturale, i diciotto tavoli tematici degli Stati generali sull'esecuzione penale – duecento persone, con professionalità ed esperienze diverse – lasciano in eredità analisi, proposte e documentazione di grande ricchezza, ma soprattutto una “nuova” idea della pena<sup>18</sup>.

Sulla materia del *probation*, vanno informati i media e il grande pubblico in merito alla loro azione, al fine di far meglio comprendere il loro ruolo e il valore per la società. È fondamentale far comprendere all'opinione pubblica che le misure di comunità consentono al condannato di adoperarsi sia in favore della vittima che della collettività, secondo un modello di esecuzione penale esterna costruita sulle misure di comunità e orientato prioritariamente al recupero e alla risocializzazione del reo.

Le misure non detentive vanno ripensate, sia come risposta sanzionatoria da applicare ove possibile in via principale, sia come sbocco del trattamento penitenziario, così da ricondurre il carcere ad una effettiva *extrema ratio*. Un cambiamento di prospettiva si coglie nella giustizia riparativa, quale paradigma di una giustizia culturalmente e metodologicamente nuova: partecipazione attiva di reo e vittima, coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, volontarietà dell'accordo fra le parti sono gli elementi che differenziano i percorsi di giustizia riparativa.

Secondo Nussbaum, vi sono forme di rabbia che non risanano il torto subito, non si guadagna l'immagine di una dignità restaurata ma si rimane nella ripetizione di un pantano vendicativo. Quando invece la rabbia positiva, «la rabbia di transizione», non si autoalimenta, allora mira a ricostruire il Sé offeso ed i legami sociali<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> G. TORRENTE, *Indulto. La verità, tutta la verità, nient'altro che la verità*, [www.abuondiritto.it/2017/06/01/privazione-della-libertà.html](http://www.abuondiritto.it/2017/06/01/privazione-della-libertà.html).

<sup>18</sup> Istituiti con d.m. 8 maggio 2015, Documento finale del 18 aprile 2016.

<sup>19</sup> M. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono, La generosità come giustizia*, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 244, 247: «Siccome è giusto che si faccia qualcosa per il danno subito, è proprio qui che abbiamo bisogno delle Eumenidi. [...] è risultata socialmente utile la portata della perdita e della sofferenza delle vittime (e delle loro famiglie), non la loro rabbia. E il comportamento delle vittime è risultato in larga parte transazionale, anziché retributivo».

La prassi mediativa non costituisce una novità assoluta, i sociologi indicano che può essere considerata nel suo nucleo essenziale una costante antropologica, con alcuni punti controversi. Secondo le ricerche empiriche, potrebbe risolversi in tecniche di manipolazione, senza portare ad una vera riconciliazione fra autori e vittime, mentre può assumere i caratteri di una variabile culturale, con un suo impiego in forma integrativa rispetto alla giustizia punitiva<sup>20</sup>.

Rappresenta una nuova possibilità in questo senso, la riforma del sistema sanzionatorio penale<sup>21</sup>, tornata a essere oggetto di delega legislativa, approvata in via definitiva dalla Camera e attualmente in fase di promulgazione. Il significato politico culturale di questo progetto di riforma è il disincanto di un legislatore-Penelope che tenta di ritessere sul telaio costituzionale l'ordito della legislazione penitenziaria: una tela che però rischia di essere corrosa dalla prassi quotidiana e sbrigativamente disfatta dalla prima crociata securitaria condotta sotto il vessillo della paura e della insicurezza sociale<sup>22</sup>.

La ricerca di una concezione penale progressista e non vendicativa, e il dibattito sulla giustificazione della pena dovrebbero sempre presupporre una domanda: «che cosa al posto della pena?». «Il che cosa non dovrebbe consistere in certe blande alternative, come le terapie che si effettuano all'interno di carceri tremende, ma una trasformazione generale del modo di guardare alla povertà e alla disuguaglianza, in particolare dei nostri cittadini più giovani»<sup>23</sup>.

## 5. Sevizie burocratiche

Dai nuovi modelli di esecuzione esterna a una nuova possibile prospettiva strategica per un moderno scenario sanzionatorio.

---

<sup>20</sup> G. FIANDACA, op. cit., p. 44.

<sup>21</sup> Per una ipotesi di modifica normativa, con la previsione di interventi di giustizia ripartita bi-direzionale, che si occupino delle vittime ma anche degli autori di reato, si veda A. CERETTI, G. MANNOZZI, *Affiancare la giustizia riparativa al trattamento e alla rieducazione*, in G. GIOSTRA e P. BRONZO (a cura di), *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 luglio 2017, p. 195. La proposta di modifica riguarda l'art. 15 bis ord. penit.: «in qualsiasi fase dell'esecuzione, i condannati e gli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all'art. 4 bis, possono accedere ai programmi di giustizia riparativa attraverso le strutture pubbliche o private presenti sul territorio».

<sup>22</sup> Così G. GIOSTRA, *Sulle carceri intervento al riparo da emergenza*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 luglio 2017, p. 34.

<sup>23</sup> H. NUSSBAUM, op. cit., p. 309

Il *probation* penitenziario, l'affidamento in prova ai servizi sociali e il *probation* processuale, la messa alla prova, tendono verso un allineamento<sup>24</sup>: estinzione del reato ed estinzione della pena, per sventare desocializzazione e violazione del canone di umanità della pena, entrambi hanno contenuti di mediazione e di conciliazione fra autore e vittima del reato, stesso limite di pena – 4 anni – stesso presidio di progetto e di controllo – l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna – stessi numeri<sup>25</sup>.

Una esperienza diversamente afflittiva con contenuto risarcitorio-riparatorio, che stabilizza l'istituto del *probation* nel sistema penale italiano, una ibridazione normativa per ripristinare la legalità costituzionale compromessa da una fase esecutiva che viola il nocciolo duro della dignità.

Ma si scontra con il burocratismo<sup>26</sup> penale. I due fiori all'occhiello dell'ordinamento scontano le medesime carenze di mezzi, di strutture adeguate, di una prassi che le rende poco rapide ed efficaci.

Una critica intransigente sul rapporto fra legge e potere esecutivo si coglie nell'attualità del pensiero di Carrara, dove si ritrovano concezioni agli antipodi rispetto alle odierne procedure: «Ma il potere esecutivo bisogna

---

<sup>24</sup> I due istituti mostrano una perfetta assimilazione per alcuni contenuti, art. 47 della legge 354/1975, affidamento in prova al servizio sociale, n. 7: «nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare»; allo stesso modo viene sancito per la messa alla prova con l'art. 186-bis c.p.: «la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» (p. 112).

<sup>25</sup> Le statistiche del Ministero della Giustizia delineano una sorta di parallelo numerico fra l'affidamento in prova e la messa alla prova: alla data del 31 dicembre 2015 risultavano pendenti n. 9445 istanze di ammissione alla messa alla prova e n. 6557 ammissioni già concesse; mentre al 31 luglio 2016 le istanze erano già diventate n. 10937, mentre le ammissioni sono state n. 9029. Il trend dimostra un importante incremento sia dell'affidamento in prova al servizio sociale che della messa alla prova che aumentano in maniera proporzionale (p. 113).

<sup>26</sup> Come esempio sugli istituti di recupero comunitario Troncone riporta il c.d. baratto amministrativo (p. 48): si sostituisce un tributo locale non pagato con l'attività di lavoro svolto a favore della comunità di appartenenza, art. 24 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 "Sblocca Italia". La misura serve come deterrente all'evasione dei tributi locali, quale misura di pubblica utilità. Ma si confronti la risposta del giudice contabile ad una richiesta sul concreto utilizzo dell'istituto del baratto: «non è ammissibile la possibilità di consentire che l'inadempimento di tributi locali possa avvenire attraverso una datio in solutum da parte del cittadino elettore che, invece di effettuare il pagamento del tributo dovuto, ponga in essere un'attività relativa alla cura e valorizzazione del territorio comunale [...] difetterebbe il requisito dell'inerenza fra agevolazione tributaria e tipologia di attività [...] determinando effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio», così Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 27 del 9 marzo 2016.

pur affidarlo al braccio degli uomini che hanno i loro interessi personali, e subiscono la signoria delle passioni pur sempre troppo fatale in tutti i figli di Adamo. Dunque necessita che anche il potere esecutivo incontri alla sua volta una forza di resistenza, la quale gli impedisca di volgere ad offesa del diritto quella potenza che gli è consegnata per l'unico fine di esserne protettore. Ecco il vero problema sociale nella questione della libertà civile<sup>27</sup>»

Il volume di Troncone, compatto e approfondito, ricco della tradizione accademica italiana sul tema dell'esecuzione della pena, apre con un appello verso nuovi, diversi e più efficaci percorsi sanzionatori, ma chiude con una confessione di pessimismo: la patologica radicalizzazione della burocrazia. Il fallimento punitivo di ogni misura alternativa si fonda sulla mancanza di credibili e capaci percorsi rieducativi che non si limitino al controllo, ma che abbiano la capacità professionale e la dotazione adeguata a promuovere percorsi di risocializzazione (p. 118). Se questo non è dato non resta che fermarsi. La fantasia distruggerà il potere e una risata lo seppellirà:

«Dopo la calata dei Goti, dei Visigoti, dei Vandali e degli Unni e dei Cimbri, la più rovinosa per l'Italia fu la calata dei Timbri. Erano costoro barbari di ceppo incerto. Alcuni dicono autoctoni dall'aspetto dimesso e famelico, che ispiravano più pietà che terrore. Invece di assediare le città e passarle, una volta occupate, a ferro e fuoco, essi usavano introdursi a piccole frotte, senza dare nell'occhio. E vi si stabilivano a spese della comunità, rendendo piccoli servigi inutili ma che col tempo venivano ritenuti indispensabili. Ben presto ci si accorgeva che era impossibile fare qualcosa senza di loro. Portati per natura a discutere di ogni cosa e all'approfondimento implacabile e cavilloso delle più semplici leggi e costumanze, i Timbri si trovavano a possedere le chiavi di tutto»<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> F. CARRARA, Op. cit. p. 461.

<sup>28</sup> E. FLAIANO, *Dei timbri e dei ladri*, in *Le ombre bianche*, Adelphi Milano, Torino 2004, p. 255.